

I CONSORZI DI TUTELA E IL SISTEMA DI CONTROLLO NELL'AMBITO DELLE PRODUZIONI TIPICHE

CONSORTIA FOR PROTECTION AND CONTROL SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF TYPICAL PRODUCTS

ROBERTO GIACINTI, ROBERTA MORUZZO

RIASSUNTO

Negli ultimi anni l'esperienza italiana di valorizzazione della qualità si è concentrata, su attività volte a garantire la tipicità dei prodotti offerti, mediante l'impiego di strumenti di riconoscimento sia nazionali che comunitari.

In particolare, con l'emanazione dei Reg. Cee n. 2081/92 e n. 2082/92 e della Legge n. 164/92 sono state poste le basi giuridiche per una regolamentazione armonizzata dei segni distintivi a fruizione collettiva, rispondenti alle tipologie delle *Denominazioni di Origine Protetta - Dop*, delle *Indicazioni Geografiche Protette - Igp*, delle *Specialità Tradizionali Garantite - Stg*, delle *Denominazioni di origine controllata - Doc* e delle *Denominazioni di origine controllata e garantita - Docg*. La produzione che utilizza questi segni distintivi, si configura come una produzione in cui la qualità, intesa come tipicità, deve essere garantita e certificata. In altre parole, tale qualità deve essere "assicurata" al mercato (considerato, nella sua accezione più ampia, come l'intero contesto socio-economico a cui è destinata) mediante dimostrazione della effettiva capacità di soddisfare i requisiti richiesti. Per fare questo, la normativa ha contemplato la presenza di un *sistema di controllo* da gestirsi nel modo più rigoroso, efficace ed esaustivo possibile al fine di dare credibilità e garantire al consumatore la qualità dell'intero processo produttivo e, quindi, del prodotto finale.

Parole chiave: prodotti tipici, sistema di controllo, qualità.

SUMMARY

Recently, the Italian experience of upgrading product quality has been boosted through EC measures aimed at ensuring the quality of local products by using national and European Community recognition systems.

Specifically, introduction of EC Council regulations no. 2081/92 and 2082/92 and

Dipartimento di Produzioni Animali, Sez. di Zootecnia - Direttore Prof. Paolo Verità.

Ricerca effettuata con fondi di Ateneo dell'Università di Pisa.

Roberto Giacinti ha eseguito il Cap. "Il riconoscimento delle produzioni tipiche nell'ambito della viticoltura"; Roberta Moruzzo il Cap. "Le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità"; premessa e conclusioni rispecchiano una comune impostazione e una condivisione di quanto riportato degli

Law n. 164/92 have laid the legal foundations for harmonized regulation of distinctive labels of collective use, falling under the categories of *Protected Designation of Origin* - Pdo, *Protected Geographic Indication* - Pgi, *Guaranteed Traditional Specialities* - Gts, *Denomination of Controlled Origin* - Doc, and finally, *Denomination of Controlled and Guaranteed Origin* - Docg. Products that bear these distinguishing symbols represent products where quality, perceived as typical, must be guaranteed and certified. In other words, this quality must be guaranteed to the market (considered in its broadest significance, such as the entire socio-economic market where the goods are distributed) by proving the producer's effective ability to meet minimum requirements. To do this, the regulations have provided for setting up a strictly, effectively and thoroughly managed *control system* that would lend credibility and ensure the consumer the quality of the entire production process and consequentially, the final product.

Keywords: typical products, control system, quality.

INTRODUZIONE

L'attuazione del sistema di controllo nell'ambito delle produzioni tipiche ha incontrato non poche difficoltà, soprattutto per quanto concerne l'applicazione sul territorio nazionale della normativa comunitaria e questo a causa della presenza di prodotti già tutelati da marchi nazionali. Inoltre, il sistema comunitario, prescrivendo l'indipendenza fra controllore e controllato e il requisito della terzietà e dell'indipendenza dell'ente certificatore, ha richiesto il superamento dell'esperienza nazionale di autocontrollo svolta per decenni dai Consorzi di tutela, ai quali spesso è rimasta da svolgere una semplice funzione di vigilanza. Tali Consorzi, tuttavia, per alcune produzioni tipiche hanno continuato a gestire il sistema di controllo, garantendo, in prima persona, la qualità del processo produttivo.

Nel presente lavoro, è nostra intenzione:

- fornire le coordinate necessarie alla *comprensione del funzionamento del sistema di controllo* legato alle produzioni tipiche, spiegando la differenza esistente tra funzione di controllo e di vigilanza;
- illustrare il *ruolo che i Consorzi di tutela* sono oggi chiamati a occupare nell'ambito di tale sistema di controllo;
- chiarire come l'attività svolta dalla struttura consortile, nell'ambito del sistema di controllo, possa conciliarsi con *l'attività di tutela e valorizzazione* posta in essere, a vantaggio di tutti i produttori ed utilizzatori della denominazione.

LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ

I requisiti di rappresentanza e rappresentatività

Per ciascuna Dop e Igp può essere costituito un solo Consorzio di tutela e viceversa. Il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è subordinato al possesso di alcuni requisiti di rappresentatività e di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e degli utilizzatori negli organi sociali. L'art. 4 del D.M. 12 aprile 2000 (G.U. n. 97, 27 aprile 2000, Serie generale) legittima la partecipazione alla compagine sociale dei produttori e utilizzatori che rappresentino almeno i due terzi della produzione assoggettata a controllo.

Prima di addentrarci nello specifico dei decreti emanati è opportuno chiarire il significato attribuito dal legislatore alla categoria dei produttori e trasformatori interessati alle Dop e alle Igp e a quella dei "produttori ed utilizzatori". La prima categoria comprende l'universo dei soggetti che, per ogni singola denominazione, partecipano alla filiera. La seconda categoria, più ristretta della precedente, individua i soggetti la cui attività assume un ruolo particolare ed insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della Dop o della Igp.

È fatto obbligo, inoltre, di rispettare nello statuto alcuni requisiti, tra i quali l'espressa previsione dell'accesso a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo e l'osservanza delle modalità di nomina dei componenti gli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza codificati nel secondo decreto. Infine, si stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria avranno un anno di tempo per adeguare i loro statuti e che, più in generale, la verifica della sussistenza dei requisiti di rappresentatività avrà cadenza triennale.

Per potersi definire equilibrato un Consorzio di tutela delle Dop e Igp, deve dimostrare la partecipazione negli organi sociali delle categorie di riferimento, individuate all'interno di ciascuna filiera produttiva assicurando comunque una percentuale di partecipazione pari al 66% dei soggetti produttori e utilizzatori. Il resto è ripartito fra le altre categorie individuate dal decreto stesso per ciascuna filiera. I valori di rappresentatività vengono fissati sulla base dell'ipotesi di totale ade-

sione al Consorzio degli appartenenti alle categorie interessate (risulta, però, poco chiara la soluzione individuata per il caso in cui non si verifichi), mentre il peso del voto viene commisurato al rapporto tra la quantità del prodotto certificato (imputabile al votante) e la quantità complessivamente certificata all'interno di ciascuna categoria. Nel caso di Consorzio svolgente più attività produttive, si fa riferimento alla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Come si può notare, al di là di singoli aspetti più o meno chiari, siamo di fronte a un meccanismo complesso, che mira a delineare la nuova struttura e fisionomia dei Consorzi sulla base di una enucleazione di soggetti e attività in termini convenzionali. Il criterio seguito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali opera inevitabilmente delle scelte e, in questo senso, si espone a perplessità e opposizioni, destinate a investire tanto la selezione delle categorie dei soggetti coinvolti quanto il peso specifico attribuito alle stesse all'interno delle filiere. Il Ministero non ha accettato una *ponderazione* diversa la cui approvazione è stata in più modi sollecitata dai vari Consorzi.

La definizione del sistema di controllo

Tutti i prodotti agricoli ed alimentari registrati attraverso una Denominazione di Origine Protetta - Dop, una Indicazione Geografica Protetta - Igp o una Specialità Tradizionale Garantita - Stg, devono essere sottoposti ad un sistema di controllo, organizzato attraverso un "doppio" meccanismo di tutela. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Reg. Cee n. 2081/92 e dall'art. 14 del Reg. Cee n. 2082/92, tale sistema di controllo comprende sia un'attività di verifica di *conformità (attività di controllo)* sia un'attività di *vigilanza*.

Il controllo è un'attività relativa alla verifica che i requisiti specificati in una norma siano pienamente rispettati. Con tale termine, secondo il regolamento comunitario di base, si intendono, per prima cosa, tutti gli accertamenti tecnici finalizzati alla *individuazione dell'origine* della materia prima e delle sue caratteristiche, in conformità, a quanto previsto dal disciplinare di produzione. A livello di produzione e trasformazione del prodotto, il controllo deve accertare che non vengano utilizzate tecnologie produttive che provocano danno all'identità del prodotto legata alla sua origine, anche se l'uso di tali tecnologie fosse effettuato per un abbattimento dei costi di produzio-

ne. Da ciò discende che le tecnologie usate debbono essere soltanto quelle previste dal disciplinare di produzione, e dal manuale integrativo. A livello di designazione, invece, il controllo deve assicurarsi che la denominazione e il logo siano utilizzati solo sui prodotti che rispondono per le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche a quelle previste dal disciplinare di produzione. A questo fine viene effettuato un controllo sull'etichettatura che deve evitare ogni confusione e imitazione.

L'attività di controllo deve essere condotta da "controllori" esterni; dal momento che è da questi "controllori" che dipende il buon funzionamento e la credibilità del sistema di controllo, diviene indispensabile fare ricorso ad organismi capaci di fornire ampie garanzie di sicurezza e di obiettività. La strada seguita, a livello comunitario, offre ai diversi Stati membri la possibilità di utilizzare una pluralità di soggetti che possono essere o pubblici (autorità di controllo designate) o privati (organismi privati autorizzati), purché rispondenti, in quest'ultimo caso, a una serie di requisiti (tra i quali la conformità alla norma UNI CEI EN 45011).

Nei limiti dei poteri di autodisciplina previsti dal Reg. Cee n. 2081/92, il nostro Paese ha cercato, inizialmente, di riproporre i Consorzi di tutela come organismi di gestione dei prodotti tutelati, non considerando il modello comunitario che rendeva obsoleto, per la coincidenza fra controllore e controllato, il sistema di auto-certificazione dei Consorzi. Tuttavia, la scelta iniziale di un modello di controllo basato su un'unica autorità di controllo pubblica, individuata dall'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, e sulla partecipazione e collaborazione attiva, dei Consorzi di tutela è stata con il D.M. del 18 dicembre 1997 (G.U. n. 26, 2 febbraio 1998), presto abbandonata. In particolare, tale decreto nel disciplinare l'attività di controllo, ha definito:

- la possibilità di intervento di una pluralità di organismi di controllo, sia pubblici che privati;
- l'esclusività dell'organismo di controllo per ogni denominazione di origine, nel senso che ciascuna denominazione deve essere assoggettata al controllo di un unico organismo;
- l'unicità del soggetto abilitato a scegliere l'organismo di controllo;
- l'attribuzione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

della funzione di Autorità Nazionale responsabile del coordinamento dei controlli e della vigilanza;

- i requisiti degli organismi di controllo privati (conformità alla norma UNI CEI EN 45011, così come richiesto dal Regolamento comunitario).

Successivamente, l'art. 53 della legge comunitaria 1995-97 (Legge n. 128/98 - G.U. n. 104, maggio 1998) ha riconfermato tali scelte e fornito ulteriori elementi per l'attivazione del sistema di controllo, istituendo presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un Albo degli organismi di controllo privati, e fissando un limite di 30 giorni per il rilascio delle autorizzazioni, attraverso il principio del silenzio-assenso.

La legge comunitaria 1999 (Legge n. 526/99 - G.U. n. 13, 18 gennaio 2000), all'art. 14, ha infine creato una netta distinzione tra l'attività di controllo e quella di vigilanza. Per quanto concerne l'attività di controllo è stata riconfermata la volontà di assegnare tale funzione ad autorità di controllo pubbliche designate e ad organismi di controllo privati (autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), mentre a tale Ministero è stata riservata una funzione di coordinamento dell'attività di controllo, nonché la responsabilità della vigilanza (sulla stessa attività di controllo) demandata ai Consorzi di tutela e all'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi.

L'attività di vigilanza

I Consorzi di tutela hanno mantenuto anche nel nuovo assetto legislativo le loro prerogative di vigilanza e tutela sulla produzione e commercio delle denominazioni, con l'esclusione, come detto sopra, della funzione di controllo. Cerchiamo dunque di analizzare, in particolare, in che cosa consiste l'attività di vigilanza, chiarendo: l'ambito di operatività nella collaborazione alla funzione pubblica di vigilanza; la determinazione dei requisiti di rappresentatività per il loro riconoscimento.

La legge comunitaria all'art. 14 comma 15 lettera d, afferma che i Consorzi di Tutela *sono chiamati a collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla vigilanza alla tutela e alla salvaguardia della Dop, della Igp o della attestazione di specificità - Stg da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comporta-*

menti comunque vietati dalla legge. La legge non si limita a formalizzare il contenuto della *vigilanza* attribuito ai Consorzi di tutela, ma stabilisce che tale attività possa esplicarsi ad *ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.*

Se viene dunque operata una scissione fra funzione di controllo e funzione di vigilanza, demandata, la prima ad un soggetto terzo (comunque sotto la vigilanza dell'autorità nazionale) e la seconda ai Consorzi di tutela e all'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, per quanto concerne l'attività di vigilanza, il D.M. del 12 aprile 2000 (successivo alla Legge n. 526/99) ne chiarisce il significato e stabilisce le modalità di collaborazione tra Consorzi e Ispettorato per quanto concerne il riconoscimento di Dop e Igp. L'attività di vigilanza consiste in verifiche sulle attività di commercializzazione mentre non può riguardare gli organismi di controllo né l'attività di autocontrollo.

Sulla base del dettato legislativo, si è disposto che l'attività ispettiva dei Consorzi dovesse consistere nella *verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che in caso di insussistenza di tali requisiti, tale attività potesse estendersi "anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento"*. Tale decreto, così come presentato, rischiava, di fatto, di introdurre una sorta di potere di supervisione dei Consorzi di Tutela sull'operato degli organismi di controllo, ai quali soltanto spetta, per inequivoca disposizione comunitaria, il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo. Un nuovo D.M. del 12 Ottobre 2000, non elimina completamente i dubbi e le perplessità esistenti, ma, fissa il principio che l'attività ispettiva dei Consorzi debba svolgersi prevalentemente nella fase della commercializzazione del prodotto.

La precisazione sembra opportuna, perché non solo mira a restringere l'area di possibili conflitti di competenza, ma tende a dare risalto alle funzioni di vigilanza consortile quando le stesse vengano espletate sul mercato, in un contesto, cioè, dove la collaborazione con l'Ispettorato repressione frodi è in grado di esplicare la massima efficacia. Ai Consorzi, inoltre, è fatto esplicito divieto di svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni, senza però chiarire il significato di tale termine, aprendo così la strada a possibili interpretazioni. Si ritie-

ne, peraltro, che l'attività di autocontrollo da parte del Consorzio sulla specifica filiera, potrebbe svolgersi in sinergia, senza sovrapporsi, con l'attività dell'organismo autorizzato relativa alla certificazione del prodotto e limitata ad una quota della produzione totale. Per effettuare l'attività di vigilanza i Consorzi di Tutela si avvalgono di agenti vigilatori che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, i quali possono ottenere il riconoscimento per più prodotti tutelati. In altre parole si creano figure che assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

IL RICONOSCIMENTO DELLE PRODUZIONI TIPICHE NELL'AMBITO DELLA VITICOLTURA

Il ruolo dei consorzi di tutela

I consorzi volontari per la tutela dei vini a Doc vennero regolamentati dal D.P.R. 12 Luglio 1963, n. 930 il quale si limitava a stabilire alcune caratteristiche minime che avrebbero dovuto possedere tali enti affinché potessero svolgere *l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto, nonché dei disciplinari di produzione, ecc.*

La normativa non è stata più sostituita fino all'emanazione della Legge n. 164/92 (G.U. n. 47, 26 febbraio 1992) che agli artt. 19 e 21, disciplinando i consorzi volontari di tutela, prescrive che per ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica tipica possano essere costituiti consorzi volontari di tutela delle produzioni Docg, Doc e Igt, con l'incarico della loro: tutela; valorizzazione; cura generale.

Tali consorzi hanno inoltre compiti:

- di proposta per la disciplina regolamentare;
- consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, IAA in materia di:
 - gestione degli albi dei vigneti;
 - gestione degli elenchi delle vigne;
 - di denunce di produzione delle uve dei vini;
 - e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica.

La Legge n. 164/92 prevedeva già che ai consorzi, su richiesta, poteva essere affidato dal Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, (sentito il Comitato nazionale) l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge nei confronti dei propri affiliati purché:

- sia rappresentativo di almeno il 40 per cento dei produttori e delle superficie iscritta all'albo dei vigneti (per vini di una Docg o Doc) o all'elenco delle vigne (per vini di una Igt);
- sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione, senza discriminazione di viticoltori, singoli o associati vinificatori, imbottigliatori autorizzati e garantisca la loro rappresentanza nel Consiglio di amministrazione;
- disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti;
- non gestisca né direttamente né indirettamente marchi collettivi, attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

Il Regolamento ministeriale di attuazione dei consorzi integra all'art. 2 la normativa giuridica di riferimento da osservarsi nella costituzione dei consorzi.

L'art. 19, c. 1, della Legge n. 164/92 prevede l'affidamento al consorzio riconosciuto dell'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge nei soli confronti dei propri affiliati, mentre l'art. 21 disciplina i compiti di tutela e cura della denominazione indifferentemente dall'organismo che li svolgerà.

Ne deriva che, mentre l'attività di vigilanza sull'applicazione della legge può essere esercitata esclusivamente nei confronti dei propri affiliati, gli importanti compiti previsti dall'art. 21 (*vigilanza sull'uso delle denominazioni* senza limitazione alcuna) e meglio dettagliati dall'art. 6 del Regolamento debbono venire assolti *erga omnes*.

A riprova di ciò il comma 2 dell'art. citato vieta trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al consorzio medesimo.

Infatti, nel caso di assenza di consorzi, i suddetti compiti verranno affidati ai consigli interprofessionali che, per loro stessa natura, li assolveranno nell'interesse di tutti gli operatori del settore, cioè *erga omnes*.

L'attività dei consorzi si svolge:

- a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempi-

menti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

- a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti.

Al consorzio saranno altresì conferiti i compiti:

- di collaborare con le regioni nel settore della viticoltura a Doc o ad Igt;

- di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le Igt sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, i consorzi potranno anche essere delegati allo svolgimento di pubbliche funzioni da demandarsi loro dalle Regioni territorialmente competenti quali la tenuta dell'*anagrafe vitivinicola* regionale e del *catasto vigneti* (art. 14 Legge n. 164/92) e/o dalle rispettive Camere di Commercio per la:

- distribuzione dei contrassegni di Stato dei vini Docg;
- prelievo dei campioni e l'effettuazione delle analisi;
- aggiornamento degli albi.

Viene contestata la possibilità per i consorzi di tutela di determinati prodotti di limitare le produzioni e soprattutto di rendere difficile o impossibile ad altri produttori non aderenti ai consorzi l'utilizzo della denominazione protetta.

Il piano dei controlli

L'art. 14 della Legge Comunitaria prevede l'estensione a tutti i produttori di Dop o Igp dell'obbligo di contribuire pro quota alle spese di tutela, valorizzazione e marketing sostenute dai Consorzi. L'obbligo di ripartire le spese del Consorzio tra tutti i produttori ed utilizzatori della Dop o Igp potrebbe costituire una forma di forzatura all'associazionismo in quanto gli appartenenti a questa categoria si troverebbero di fatto ad essere soci del Consorzio di tutela dal momento che partecipano alle spese per la tutela della Dop stessa. Con il decreto 29 Maggio 2001, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali, viene data pratica attuazione al sovracitato disposto affidando ai Consorzi di tutela dei vini a Doc *il controllo*, nei confronti di *tutti i produttori, su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini Doc e Docg*. A tal fine i Consorzi debbono presentare apposita istan-

za corredata di un apposito piano di controllo e di relativo tariffario. Il Ministero, verificata l'adeguatezza del piano dei controlli e del relativo tariffario, emette apposito decreto d'incarico.

Il decreto non ha apportato modifiche a quanto definito all'articolo 14, comma 16 della legge comunitaria 1999, nel quale si stabilisce che i costi dell'attività dei Consorzi devono essere sostenuti da tutti i "produttori e gli utilizzatori" della denominazione, anche se non aderenti alla struttura consortile. Preoccupazione viene espressa dai Consorzi circa i modi per giungere ad una sua effettiva applicazione, che consenta di mantenere inalterato l'importante ruolo svolto dalle strutture consortile nella tutela e nella valorizzazione dei prodotti. In altri termini, si tratta di evitare il rischio connesso all'utilizzo del marchio collettivo, con l'acquisizione dei relativi benefici derivanti dall'attività svolta dal Consorzio, da parte di produttori ed utilizzatori che, decidendo di non aderire al Consorzio, si limitano a sostenere i costi dei controlli dell'organismo terzo autorizzato, lasciando ai soci il pagamento degli oneri derivanti dall'attività di tutela e valorizzazione posta in essere, a vantaggio di tutti, dalla struttura consortile.

CONCLUSIONI

La situazione italiana rappresenta una anomalia in ambito comunitario in quanto, mentre in alcuni paesi, al momento dell'entrata in vigore del Reg. Cee n. 2081/92, non vigeva un regime di riconoscimento delle denominazioni di origine, e in altri paesi esisteva già o si andava consolidando un organismo centrale dotato di strutture effettivamente capaci di tutelare le denominazioni di origine, in Italia sono stati i Consorzi di tutela a difendere la qualità dei prodotti a denominazione di origine nell'interesse dei produttori e dei consumatori

Si ha, nel complesso, la sensazione che la maggior parte dei produttori delle denominazioni riconosciute per l'Italia, abbia acquisito la consapevolezza che solo un'azione sinergica, quale è quella svolta da un Consorzio di tutela, può riuscire in maniera incisiva a promuovere le produzioni tutelate.

I Consorzi di tutela rivestono per l'economia dei prodotti registrati in base al Reg. Cee n. 2081/92, un ruolo di grande rilievo. Il riconoscimento Ue costituisce, a ben vedere, solo il punto di partenza: se

la denominazione, una volta registrata, non riesce a imporsi sul mercato, rischia di tradursi in un onere per il produttore, vincolato al rigido rispetto di un disciplinare di produzione e gravato dai costi aggiuntivi del controllo.

Ed è chiaro che nell'ambito del mercato globale, difficilmente il produttore, agendo in maniera isolata, riesce a valorizzare la sua produzione, anche se tipica e di qualità. Di qui il ruolo insostituibile del Consorzio di tutela, come peraltro dimostra l'esperienza dei Consorzi riconosciuti ai sensi della previgente normativa per alcune grandi produzioni.

Sulla delega alla vigilanza assegnata ai Consorzi si è posta la domanda *come può un Consorzio volontario che rappresenta una parte della produzione organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione e in che modo può imporre la sua volontà ai non Consorziati che operano nell'ambito della stessa denominazione di origine*. Ovviamente la risposta va ricercata sulla capacità dei Consorzi di rispondere alle necessità di equilibrio tra le diverse categorie professionali e, quindi, attuare una sana politica interprofessionale.

L'attività dei Consorzi consiste nella acquisizione, nella detenzione e nell'aggiornamento dei dati indispensabili per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tale attività ha significato solo se svolta nei confronti della totalità dei produttori (soci e non soci dei Consorzi di tutela) e *sulla totalità dei prodotti*, dalla origine della materia prima, alla sua elaborazione e trasformazione.

LETTERATURA CONSULTATA

- ALAVOINE-MORNAS F. (1997). Fruit and vegetables of typical local areas: consumers' perception and valorization strategies through distributors and producers. Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- ALBISINNI F. (2000). Azienda Multifunzionale, Mercato, Territorio. Nuove regole in agricoltura, Giuffrè, Milano.
- ARFINI F., MORA ZANETTI C. (1997). Typical products and local development: the case of Parma area, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Denominazione di Origine Protette, Bollettino n. 29 (1995); n. 43 (1996).

- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (1996). Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio del Prosciutto di Parma, Bollettino n. 25.
- BECATTINI G. (2000). Distrettualità fra industria e agricoltura. La questione agraria, 2
- BELLETTI G., MARESCOTTI A. (1997). The reorganization of trade channels of a typical product: the tuscan extra-virgin olive-oil, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- BERNI P., BEGALLI D. (1996). I prodotti agroalimentari di qualità: organizzazione del sistema delle imprese. XXXII Convegno di Studi SIDEA, Il Mulino, Bologna.
- BERTOLINI P. (1998). Produzioni DOC e difesa delle economie locali: il caso del Parmigiano Reggiano. La Questione Agraria, 30.
- BRUGNOLI G., MIELE M., ROSSI A., ROVAI M. (1996). Stili di consumo e spazi rurali tra tradizione e cambiamento. XXXIII Convegno di studi SIDEA, L'Agricoltura Italiana tra Prospettiva Mediterranea e Continentale, Napoli, 26-28 settembre.
- BRUNORI G. (1995). Sistema agroalimentare e impresa agraria. In: F. Mantino (a cura di), Impresa agraria e dintorni, INEA (Studi e Ricerche), Roma.
- CANALI G. (1996). I prodotti tipici nello scenario competitivo internazionale. XXIII Convegno di Studi SIDEA, L'agricoltura italiana tra prospettiva continentale e mediterranea, Napoli, 26-28 settembre.
- CANTARELLI F. (1992). L'agroalimentare padano e il mercato unico. Atti del 1° seminario internazionale di studio De la politique agricole a la politique agroalimentaire en Europa ed en Italia. AIEA2 y SIEA. Università di Parma, 7-8 Maggio.
- CARBONE A. (1996). Specificità e limiti dei marchi collettivi per i prodotti agroalimentari. Rivista di Economia Agraria, 3.
- CASABIANCA F.M., DE SAINTE C.H. (1997). Concevoir des innovations pour les produits typiques, Quelques enseignements des charcuteries sèches corses, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- CASWELL J.A., MOJDUSZKA E.M. (1996). Using information al Labeling to influence the market for quality in food products. Working paper University of Connecticut.
- CECCHI C., DE MURO P., FARA F. (1992). Filiere, sistemi agricoli e distretti: mezzi e fini nell'analisi dell'agroindustria. La Questione Agraria, 46.
- CONTÒ F., TRASATTI E. (1997). Rural effect for Typical production in southern Italy, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- COPPOLA A., DE MURO P., FABIANI G., FAVIA F., MARTINELLI F. (1988). Un modello interpretativo per l'individuazione dei sistemi agricoli territoriali. La Questione Agraria, 30.
- ESPOSITO F.M. (1997). Antitrust commission vs. Consorzi di tutela: an economic evaluation, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- FABRICE M. (1997). Which are the ways of innovation in PDO and PGI products?, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.

- FRASCARELLI A. (1996). Strumenti per la promozione della qualità e della tipicità, in *La sfida della complessità. Agricoltura e sviluppo rurale nelle regioni dell'Italia centrale*. EL, Roma.
- GIACINTI R., MORUZZO R. (1996). La qualità: un elemento su cui puntare per la valorizzazione del prodotto e dell'impresa. Atti del convegno, *Per una politica di rinnovamento e di rilancio dei mercati agro-alimentari*, Verona, 29-30 novembre.
- GIACINTI R. (2002). Denominazione di origine e marchi collettivi. In: *I Consorzi volontari di tutela dei vini a d. o.*, Federdoc, Roma.
- GALIZZI G., VENTURINI L. (1997). Toward a theory of Successful Vertical Cooperation in the Food System. In: *Vertical Relationship and Coordination in the Food System*, Physica-Verlag Meidelebere, Piacenza.
- GERMANÒ A. (1996). Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità. *Dir. giur. agr. amb.*
- GIOS G. (1992). La qualità nei prodotti agricoli: considerazioni alla luce di alcune teorie di marketing. *Rivista di Economia Agraria*, 4.
- GIOVANNETTI E. (1988). Difesa dei sistemi regionali ed evoluzione delle forme concorrenziali o rendita di monopolio? I prodotti a denominazione di origine controllata. *La Questione Agraria*, 30.
- GREGORI M. (2000). *La comunicazione collettiva*, Udine, 2000, Forum.
- IACOPONI L. (1994). *Il sistema del Parmigiano Reggiano*, INEA. Il Mulino, Bologna.
- ISMEA. (1998). *Filiera olio d'oliva*, Roma.
- ISMEA. (1996). *Il consumatore dei prodotti tipici*, Verona Fiere, Verona.
- ISMEA. (1995). *Il sistema qualità nell'agroalimentare*, Roma.
- MALEVOLTI I. (1997). Comportamenti strategici in medie e grandi imprese agricole toscane. Atti dell'Accademia dei Georgofili 1995, Vol. XLII, Firenze.
- MESSORI F. (1994). Le problematiche economiche del Parmigiano Reggiano: una introduzione. In: *Il sistema del Parmigiano Reggiano*, Collana Studi e Ricerche INEA, Il Mulino, Roma.
- NOMISMA (2000). *Prodotti tipici e sviluppo locale*, Bologna.
- OTTONELLI S. (2002). *I Consorzi volontari di tutela dei vini a d. o.*, Federdoc, Roma.
- PERRETTI B. (1997). Is a typical c.a.p. for typical products possible? An economics analysis of the new market policy for the wine sector. Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- POLIDORI R., ROMANO D. (1997). Dinamica economica strutturale e sviluppo rurale endogeno: il caso del Chianti Classico. *Relazione al Convegno di Studi su La molteplicità dei modelli sviluppo nell'Italia del Nord*, Parma, 6-7 novembre.
- ROSA F., MANCINI C. (1997). Socio-economic effects of quality system implementation in typical productions: the case of Parmigiano agroindustrial system (PAIS), Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- ROSSI A., ROVAI M. (1999). La valorizzazione dei prodotti tipici. Un'analisi secondo l'approccio di Network. *Rivista di Economia Agraria*, 3.
- SALAI S. (1995). Des produits aux terriitoires: la pluralité des mondes possibles.

Conférence au séminaire INRA, Qualification des produits et des territoires, Toulouse, Octobre.

- SALVATICI L. (1999). I benefici e i costi di una strategia di regolamentazione della qualità nel comparto agro-alimentare, Università di Roma.
- SEGALE A., ZANOLI R., SOPRANZETTI C. (1997). The determinants of typical production: an empirical investigation on italian POD & PGI products, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- SINI M.P. (1997). Typical local products and their zone of origin: the importance of their re-evaluation emphasising the links which connect them, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar, Parma, June 19-21.
- SVIMEZ (1996). Rapporto 1996 sui Mezzogiorni d'Europa. Il Mulino, Bologna.

